

## Recensione - Kirk W. Junker, *U.S. Law for Civil Lawyers. A Practitioner's Guide*, Hart, Beck, Nomos, 2021

di Laura Fabiano

1- Rispetto ad altre discipline di studio ed insegnamento accademico il diritto comparato presenta elementi di peculiarità i quali hanno fatto sì che la stessa sia stata spesso posta in discussione in quanto tale.

Per la maggioranza delle discipline giuridiche la finalità dell'insegnamento accademico è perlopiù legata all'illustrazione critica di un sistema coerente di regole le quali, evidentemente, costituiscono il prodotto di un nucleo di principi e valori di base ad esse preposte (cfr. G. Zagrebelsky, *Diritto per: Valori, Principi o Regole?*, in *Quaderni Fiorentini*, vol. 2, 2002, pp. 865 e ss.). Rispetto a tale definizione, il diritto comparato presenta elementi di complessità in quanto le finalità degli studi giuscomparatistici sono orientate non solo all'apprendimento di un sistema organizzato di regole e ai suoi meccanismi ma alla comprensione della dimensione culturale che lo condiziona (Cfr. R. Boudon, *Spiegazione e Comprensione* (voce), in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, reperibile all'Url [www.treccani.it](http://www.treccani.it) . Sulla comparazione come "scienza di contesto" e sui relativi rischi di trasformare il comparatista in un "tuttologo" si rinvia a L. Moccia, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2003, n. 3, pp. 973 e ss., spec. p. 59). Ciò non è a dire che in ogni disciplina giuridica non si affronti il tema implicito della epistemologia (intesa come riflessione critica generale intorno alla conoscenza scientifica) sottostante al sistema di regole in analisi, quanto che nella didattica del diritto comparato il problema epistemologico, tutt'altro che implicito, è invece centrale in quanto la capacità del giuscomparatista di qualificare epistemologicamente ogni diverso contesto giuridico con il quale si confronta rappresenta una competenza base che è sottesa allo studio e all'apprendimento dei contenuti tecnici connotativi del medesimo ordinamento (Cfr. A. Pasquinelli, *Epistemologia* (voce), in *Enciclopedia Italiana*, IV appendice, reperibile all'Url [www.treccani.it](http://www.treccani.it)).

Nel diritto comparato la dicotomia fra i due livelli tipici di generalizzazione riscontrabili nelle scienze empiriche, quello delle leggi osservative e quello delle teorie, risulta particolarmente pregnante e strettamente legato al tema del rapporto intercorrente fra comprensione,

spiegazione e previsione (sul carattere empirico della scienza giuridica ed in particolare sul dibattito intorno a tale tema nella grande Vienna dei primi del novecento si rinvia alla lettura di G. Winkler, *La scienza giuridica come scienza sociale empirica*, Aracne, 2006). Conseguentemente da tali considerazioni come fra gli obiettivi dell'approccio al diritto comparato la qualificazione epistemologica risulti centrale in quanto la finalità dell'esame epistemologico delle teorie, intese come premesse maggiori di ogni procedimento esplicativo e previsionale consiste nel chiarimento delle loro condizioni di significanza empirica.

Il considerare la comparazione contemporaneamente come scienza (ovvero studio di un settore del diritto) e come metodo di analisi di istituti afferenti a discipline giuridiche diverse, ha diviso da sempre la dottrina italiana e internazionale fra chi riteneva che «Il diritto comparato [fosse] quel processo intellettuale il quale ha il diritto come oggetto e la comparazione come strumento» (K. Zweigert, H. Kötz, *Introduzione al diritto comparato. Principi fondamentali*, vol. 1, Giuffrè, Milano, 1998, p. 2). e chi poneva invece in evidenza il fatto che «ogni disciplina è in parte scienza e in parte metodo» aggiungendo inoltre come «non esista un solo modo di comparare: è viceversa possibile utilizzare metodi diversi (strutturalismo, funzionalismo, ecc) nella comparazione; e si può anche vedere come esista effettivamente un ambito particolare di fenomeni di cui si occupa la comparazione rispetto ad altre discipline giuridiche – la circolazione dei modelli; le loro dissociazioni e relazioni interne; le omologazioni; le corrispondenze comparatistiche» (R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, Giappichelli, Torino, IV ed., 1990, p. 13). Partendo da considerazioni concernenti le finalità e il metodo del diritto comparato con particolare riguardo all'uso che di esso è possibile fare nei processi di riforma ed evoluzione dei sistemi giuridici (Cfr. A. Gambaro, P.G. Monateri, R. Sacco, *Comparazione giuridica (voce)*, *Dig. Disc. Priv.*, sez. civ., III, Torino, 1988, pp. 48 ss.; A. Vespaziani, *La dottrina costituzionale europea nell'era post – ontologica del diritto comparato*, in *Dir. Pubbl. Comp. Eur.*, 2004, n. 2, pp. 547 ss. Cfr. inoltre L.-J. Costantinesco, *Introduzione al Diritto Comparato*, cit.; ID., *Il metodo comparativo*, Giappichelli, Torino, 2000; A. Procida Mirabelli di Lauro, *Il diritto comparato tra storia e futuro*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2010, n. 2, pp. 315 ss.), l'attenzione della dottrina giuridica si è infine concentrata sulla possibilità stessa della comparazione muovendo dalla considerazione per cui, posto lo stretto legame intercorrente fra società civile e sistema giuridico (considerato il secondo un prodotto del primo), non sempre è possibile “trapiantare” alcuni istituti giuridici o modelli di ingegneria costituzionale in contesti troppo diversi da quelli originari ovvero analizzare gli stessi per mezzo di strumenti e categorie che appartengono a culture giuridiche diverse (Cfr. R. Toniatti, *La circolazione del diritto costituzionale: note sul metodo comparato*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2012, n. 2, pp. 115 ss.; A. Somma, *Tanto per*

*cambiare ... Mutazione del diritto e mondializzazione nella riflessione comparatistica*, in *Pol. Dir.*, 2005, n. 1, pp. 105-134).

Il medesimo tema può essere osservato anche nel suo senso rovesciato: il tema dei trapianti giuridici, e le riflessioni ad esso connesse, si rivelano in questo senso estremamente significative per la comprensione delle problematiche connesse alla possibilità dello studioso di approcciarsi ad un ordinamento che gli è “straniero”.

Ci si riferisce all’idea per la quale il tema del “trapianto giuridico”, che si sviluppa negli anni settanta del secolo scorso, non attiene in effetti solo al trasferimento di un istituto tipico di un’esperienza giuridica in un contesto ordinamentale diverso quanto alla stessa pensabilità della comparazione e dunque alla inversa ipotesi della possibilità della traduzione concettuale degli istituti propri di un ordinamento nell’apparato teorico di uno studioso formatosi in un contesto culturale e giuridico diverso.

Come noto, il tema dei trapianti giuridici (nella sua accezione tradizionale) viene affrontato in prima battuta dal giurista scozzese Alan Watson (Cfr. A. Watson, *Legal Transplants and Law Reform*, in *Law Quarterly Review*, vol. 92, 1976, pp. 79 e ss.; Id, *Comparative Law and Legal Change*, in *Cambridge Law Journal*, 1978, pp. 313 ss.; Id., *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, University of Georgia Press, 1974, 2<sup>nd</sup> ed. 1993) il quale, convinto sostenitore della praticabilità del trapianto giuridico, sosteneva che «borrowing (with adaptation) has been the usual way of legal development» (A. Watson, *Comparative Law and Legal Change*, cit., spec. 318) e ciò in quanto «to a large extent law possess a life and vitality of its own’ with no close or inevitable relationship legal structures, institutions and rules on the one hand, and the needs and the political economy of a society on the other» (Ibidem, pp. 314-315).

La praticabilità dell’uso del diritto comparato come strumento di riforma giuridica è sostenuta negli stessi anni da Otto Kahn-Freund il quale, tuttavia, a differenza di Watson considera che vi siano gradi di trasferibilità (“*degree of transferability*”) così come esistono dei fattori che incidono sulla trasferibilità stessa di istituti e modelli giuridici da un sistema all’altro ponendo l’accento sulle differenze geografiche, economiche, sociali e soprattutto politiche di sistema (O. Kahn-Freund, *On Uses and Misuses of Comparative Law*, in *Modern Law Review*, vol. 37 1974, p.).<sup>1</sup>

Agli antipodi rispetto a tali posizioni si pone invece Pierre Legrand per il quale, partendo dalla considerazione per cui il diritto è una forma di espressione culturale («A rule is necessarily an incorporative cultural form. As an accretion of cultural elements, it is supported by impressive historical and ideological formations. A rule does not have any empirical existence that can be significantly detached from the word of meanings that characterizes a legal culture» P. Legrand, *The Impossibility of Legal*

*Transplants*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 4, 1997, pp. 111 e ss., spec. p.116) conclude che il trapianto giuridico, in realtà, non avviene mai compiutamente giacché l'utilizzo in contesti diversi delle medesime espressioni giuridiche ne produce una trasformazione intrinseca che il giurista non può non considerare («the transplant does not, in effect happen... meaning simply does not lend itself to transplantation. There always remains an irreducible element of autochthony constraining the epistemological receptivity to the incorporation of a rule from another jurisdiction», *Ibidem*, p. 118).

Fra tali posizioni agli estremi, di connotazione del diritto comparato e del suo uso, si pone più recentemente il pensiero di H. Patrick Glenn, professore di diritto comparato nell'università McGill di Montreal, il quale ha invece proposto la definizione di pensiero giuridico “bivalente” e “multivalente” sostenendo che mentre «la logica bivalente implica confini netti fra concetti distinti e separati» per cui «creati i confini, essa impedisce di sovrapporli e confonderli» al contrario «in gran parte del pensiero asiatico orientale e meridionale, l'idea di un mondo diviso in elementi distinti, separati, spesso incompatibili, non è mai stata molto radicata. Tale pensiero ... sembra dire che la separazione è artificiale (“inadeguata”) e che ignora la complessità del mondo reale, dove tutto è in realtà una questione di gradazione piuttosto che di confini netti» ( H.P. Glenn, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 572 e ss).

La descritta evoluzione della metodologia dell'approccio comparativo da una supposta duttilità del dato giuridico passando per la considerazione degli elementi culturali che lo connotano conduce infine alla affermazione della interdipendenza delle diverse tradizioni giuridiche e della necessità del diritto comparato come disciplina tesa però non alla omologazione delle categorie quanto al sostegno alla diversità giacché «sostenere la diversità significa accettare (non semplicemente tollerare) le principali tradizioni giuridiche complesse del mondo (tutte). Significa comprendere che esse sono reciprocamente interdipendenti, cosicché la perdita di una qualunque di esse sarebbe una perdita per tutte le altre, alle quali verrebbe meno una notevole fonte di sostegno o, almeno, di autocritica. Significa guardare a tutte le tradizioni in un certo senso come alla propria, dato che ciascuna di esse dipende dalle altre. Significa comprendere che il dominio e gli sforzi per ottenerlo costituiscono una forma di corruzione per tutte le principali tradizioni giuridiche, le quali esistono in quanto modelli variabili di equilibrio. E significa anche comprendere che la propria specifica tradizione ... è al sicuro anche senza la repressione ottenuta con un qualsiasi mezzo in grado di conseguire un successo duraturo e significativo» ( *Ibidem*, p. 587).

Se si accetta e si tiene presente la prospettiva proposta da Glenn è evidente come alcune categorie giuridiche consolidate subiscano di fatto una trasformazione morfologica a seconda del contesto nel quale sono

collocate che non è possibile ignorare senza rischiare di ridurre lo studio di determinati fenomeni giuridici in alcuni ambiti culturali in un pericoloso processo di travisamento della realtà, finendo per trasformare l'approccio comparativo da tentativo di apertura alla comprensione di ciò che è altro da se stessi, in arrogante quanto inutile sforzo di conversione e imposizione intellettuale e culturale.

2- Nel solco di tale tipologia di approccio culturale si pone certamente il volume curato da Kirk Junker dal titolo *US Law for Civil lawyers*, edito nel 2021 per i tipi Hart Beck Nomos.

Il volume si propone all'apparenza come una guida (si definisce in alcuni passaggi addirittura quale *handbook*) alla comprensione di alcuni ambiti emblematici del diritto statunitense con i quali un avvocato proveniente da un percorso di formazione giuridica europeo continentale potrebbe confrontarsi nel corso della propria vita professionale; difatti, fra i presupposti di base dell'opera, vi è l'idea che, in un mondo oramai altamente globalizzato, l'esperienza della comparazione giuridica non possa più rappresentare solo, o prevalentemente, una possibilità occasionale o una scelta (perlopiù di studio accademico) per pochi appassionati, quanto invece un'esperienza più che frequente in termini diretti (potendosi trovare spesso un avvocato europeo a confrontarsi in una causa con una controparte statunitense o comunque, per ragioni di legge applicabile o foro competente, dovendo utilizzare istituti giuridici tipici della detta esperienza) o indiretti (data la pervasività del diritto statunitense in numerosi istituti giuridici normati a livello internazionale)

La descrizione del contributo collettaneo curato da Junker secondo tali direttrici rappresenterebbe tuttavia una sottovalutazione profonda degli intenti e delle finalità del volume il quale in effetti, attraverso l'illustrazione di aree tematiche significative delle peculiarità giuridiche statunitensi, si propone di offrire al lettore (che dunque non è più solo l'avvocato che punti a praticare il diritto in un modo globalizzato ma qualunque giurista teso ad acquisire una formazione che ambisca a superare la limitazione asfittica dell'esclusiva conoscenza e pratica del diritto interno) una traduzione concettuale oltre che linguistica del modello giuridico statunitense attraverso un metodo di comparazione implicita costante.

Il volume presenta, per mano del suo curatore, un primo significativo capitolo dedicato al metodo comparativo nello studio del diritto straniero (quale è il diritto statunitense per lo studioso e il pratico proveniente da un percorso di formazione di *civil law*) ove, nel ricostruire le principali direttrici del dibattito dottrinale in tema di scienza e metodo del diritto comparato, si propone una teoria della comparazione giuridica fondata sul *translation method*, un approccio metodologico di conio dello stesso Kirk

Junker che valorizza le similarità metodologiche intercorrenti fra l'analisi giuridica comparata e l'attività esegetica nella linguistica.

Vi è certamente un legame suggestivo fra i metodi d'indagine della linguistica (si pensi allo strutturalismo di Saussure e del circolo di Praga e la sua evoluzione nel funzionalismo così come alla linguistica storica) e l'approccio metodologico della comparazione giuridica (su tali contaminazioni cfr. D. Di Micco, *La comparazione alla prova del mondo che cambia*, in *DPCE*, XXII, 2, 2020, p. 3 e ss.; cfr. inoltre I. Kisch, *Droit comparé et terminologie juridique*, in M. Rotondi (cur.) *Inchieste di diritto comparato*, Padova, Cedam, 1973, pp. 402-423) a partire dal presupposto comune ad entrambe tali scienze per il quale l'attività di ricerca che le riguarda richiede un lavoro di contestualizzazione culturale e storica dei loro oggetti di studio il quale, a propria volta esige, spesso, un approccio pluridisciplinare (sul tema diffusamente O. Brand, *Conceptual comparison: Towards a coherent methodology of comparative legal studies*, in *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 32, n. 2, 2006-2007, pp. 405-466; cfr. inoltre S. Šarčević, *Translation and the law: An interdisciplinary approach*, in M. Snell-Hornby, F. Pöchhacker, K. Kaindl (eds.), *Translation studies: an interdisciplinary*, Amsterdam, John Benjamins, 1994, pp. 301-307).

Sulla scorta di tali riflessioni Kirk Junker sembra voler valorizzare tali connessioni evidenziando il legame triadico intercorrente fra cultura, lingua e diritto e sottolineando come ogni approccio ad una cultura giuridica "straniera" richiede un'operazione di traduzione concettuale che presuppone la comprensione del contesto culturale che si intende studiare e la consapevolezza piena del proprio essere "stranieri" (sottolineando spesso come l'attività comparativa esige una parallela contestualizzazione storica e culturale tanto del sistema giuridico oggetto di studio quanto del sistema giuridico da cui proviene lo studioso che si approccia alla comparazione).

Al tema della lingua e della traduzione, nell'ambito degli studi giuridici comparati, quale forma di comunicazione interculturale, è dedicato il saggio introduttivo di Alessandro Galli, nel quale viene sottolineato come l'attività del traduttore in ambito giuridico è caratterizzata da un dinamica di circolarità ermeneutica in virtù della quale la necessaria precomprensione sottesa ai processi di apprendimento tipica delle scienze sociali (quali sono tanto la linguistica quanto il diritto; su circolarità ermeneutica e precomprensione cfr. a H.-G. Gadamer, *Verità e Metodo*, Bompiani, 2000. Sul medesimo tema in ambito strettamente giuridico interessante risulta la lettura del volume VIII, n.1 del 2006 della Rivista *Etica e Politica, Ethics & Politics*, dedicata al tema *Diritto e interpretazione: prospettive, analisi e problemi*. Fra i contributi si segnalano in particolare F. Viola, *Ermeneutica filosofica, pluralismo e diritto*; D. Canale, *La precomprensione dell'interprete è arbitraria?*) deve essere ben compresa quale necessario punto di partenza per qualunque lavoro di traduzione giuridica

che non voglia finire per misconoscere istituti e procedure che intende decifrare.

Alessandro Galli pone in evidenza come il linguaggio ha una sua storia, parallela allo sviluppo degli istituti che descrive, di cui il traduttore deve tenere conto per non cadere nella fallacia di un approccio strettamente letterale alla traduzione legale e pone in evidenza come, peraltro, la lingua inglese si proponga, a dispetto di una generalizzata convinzione circa la semplicità e immediatezza di tale idioma, come particolarmente insidiosa: ciò in relazione alle diverse “storie” che tale lingua rappresenta quale mezzo di comunicazione di esperienze giuridiche indipendenti fra loro (ma spesso con matrici comuni), lingua che accomuna una tradizione giuridica condivisa quale è la *common law* oltre che, oramai, lingua franca del commercio e delle istituzioni e affari internazionali.

La strutturazione del volume, in termini di contenuto e di organizzazione dei capitoli, taglia di netto

la tradizionale distinzione, di matrice europeo continentale, fra diritto pubblico e diritto privato giacché se alcuni significativi contributi sono dedicati a temi tipicamente dal sapore privatistico (solo per citarne alcuni: *Federal Civil Litigation, Civil Procedure Brief Drafting Strategy, United States International Arbitration and Practice, Contracts – Drafting and Content*) altri riguardano invece temi quali *Income Taxation and Audits, Maritime Law, Immigration Law, Environmental Law* o *Food Law*, illustrando dunque tematiche che vertono maggiormente su questioni di impianto pubblicistico.

Ciò in quanto obiettivo del volume è comprendere, attraverso l’analisi del diritto statunitense, la dimensione culturale di questo impianto giuridico e tale tipo di analisi sembra poter essere svolta compiutamente solo dando conto di aspetti, nel medesimo ordinamento, tanto del diritto pubblico quanto del diritto privato cercando di cogliere la realtà dei rapporti sussistenti fra attori privati e istituzionali dell’ordinamento e dunque le dimensioni dialogiche fra tali due branche di studio che nella tradizione europea, invero, sono ancora tenute più rigidamente distinte.

Il tema del rapporto posto in termini di continuità e integrazione reciproca fra dimensione pubblica e privata della regolazione giuridica è approfondito in particolare nel capitolo dedicato al diritto ambientale (*United States Environmental Law as Foreign Law*, di Kirk Junker e di Michael Heilman) ove fra le premesse principali poste all’analisi del tema vi è la necessaria consapevolezza del rapporto sinergico che diritto privato e pubblico condividono nel contesto statunitense con riguardo alla disciplina e alla risoluzione del contenzioso a tema ambientale evidenziando in particolare come alcuni istituti (quale ad esempio l’*action for nuisance* – l’azione inibitoria di molestie o turbative in generale) costituiscono un rimedio privatistico che tuttavia, nel diritto ambientale statunitense acquisiscono in numerose circostanze finalità pubblicistiche.

3- Vi sono alcuni temi trasversali cui gli autori dei singoli capitoli sembrano fare costante riferimento nei loro contributi. È dunque a partire da tali temi che (perlopiù) i diversi argomenti illustrati nel volume sembrano svilupparsi.

Fra questi, in primo luogo, emerge l'analisi e la valutazione di come l'assetto federale statunitense e la dimensione verticale della distribuzione delle competenze condizioni l'organizzazione giuridica e giurisdizionale del Paese. Risulta evidente come il giurista che intenda comprendere tale impianto (ed eventualmente operare in esso) prima di approcciarsi ai contenuti che disciplinano un dato argomento deve guardare a come la disciplina e la giurisprudenza federale e dei cinquanta Stati della federazione interagiscono reciprocamente in un rapporto dinamico che, di volta in volta, è di competenza, integrazione, gerarchia o di reciproco riconoscimento.

Si tratta di un argomento, questo, che affonda le proprie radici nella storia risalente del Paese considerando, peraltro, che il mancato riconoscimento dei decreti di ingiunzione al pagamento emessi dalle Corti statali fu, come è noto, fra i motivi alla base della crisi degli *Articles of Confederation* dopo la guerra di indipendenza e dunque fra le ragioni all'origine della convocazione del Congresso di Philadelphia.

In tema di circolazione orizzontale del diritto nel sistema federale Kirk Junker richiama la presenza, nella Costituzione statunitense, di un'apposita clausola, la *Full Faith and Credit Clause*, una disposizione costituzionale che pur richiamandosi alla tradizione inglese con riguardo alle regole ed alle prassi utilizzate per l'ammissione delle prove e delle testimonianze nei procedimenti giurisdizionali (e, successivamente, alle regole concernenti l'ammissione, come prova, delle decisioni precedentemente emanate da Corti straniere) assolve, nell'esperienza statunitense, alla necessità di una regola condivisa sul riconoscimento degli Atti e delle sentenze nei rapporti fra gli Stati (sulla storia della *Full Faith and Credit Clause* cfr. S.E. Sachs, *Full Faith and Credit in the Early Congress*, in *Va. L. Rev.*, 2009, pp. 1201 ss., D.E. Enghdal, *The Classic Rule of Full Faith and Credit*, in *Yale L. J.*, 2009, pp. 1584; sulla portata della clausola in anni più recenti R.U. Whitten, *The Original Understanding of the Full Faith and Credit Clause and the Defence of Marriage Act*, in *Creighton Law Review*, 1998, 255 ss.; si rinvia inoltre a L. Fabiano, *Riflessioni sulla circolazione interna del diritto statunitense: La Full Faith and Credit Clause della Costituzione federale*, in A. Torre (cur.), *Le vie di comunicazione del costituzionalismo contemporaneo*, Giappichelli, Torino, 2015).

Altro tema particolarmente curato nel volume è il ruolo giocato dal diritto internazionale in relazione con il diritto statunitense: l'argomento è proposto in senso bidirezionale ovvero guardando sia a quanto il modello statunitense ha, in alcuni ambiti, condizionato con la sua capacità pervasiva

il diritto internazionale nel suo sviluppo (il tema è ben affrontato, ad esempio, nel capitolo dedicato all'*Arbitration Law* e più in generale alle forme dell'*Alternative Dispute Resolution*) sia dando conto di come il diritto statunitense si sia, in alcuni ambiti, conformato ed adeguato a dei *trend* del diritto internazionale o comunque abbia dimostrato di possedere una capacità plastica di adattamento ad esso ed alle sue esigenze (tali valutazioni si colgono, ad esempio, nei capitoli dedicati al diritto marittimo ed al diritto ambientale).

Un ultimo aspetto trasversale che merita di essere segnalato nell'ambito del volume è la grande attenzione che in esso è dedicata all'impianto "*adversarial*" tipico del sistema statunitense (cfr. sul tema R. Kagan, *Adversarial Legalism. The American Way of Law*, Harvard University Press, Cambridge-London, 2001).

L'*adversarial legalism* è un'ideologia che, estremamente radicata nella teoria del processo statunitense, in realtà permea non solo il procedimento giurisdizionale, quanto tutte le aree del diritto: essa si fonda sul principio secondo cui l'assetto ideale degli interessi in conflitto può raggiungersi solo lasciando libero spazio alla competizione fra i soggetti coinvolti (nel processo: gli avvocati, in rappresentanza dei loro assistiti; in senso più ampio, nell'organizzazione dell'impianto giuridico, tutti gli attori che attivamente o passivamente sono coinvolti in un ambito disciplinare: amministratori, utenti, agenzie, aziende, società civile).

L'*adversary principle* in ambito processualistico è fondato sull'idea, di matrice liberista, che il modo migliore per risolvere le controversie consiste nello scontro fra soggetti coinvolti in un conflitto. In tale ottica, il giudice riveste un ruolo funzionale a governare con imparzialità la modalità con cui le prove vengono costruite e presentate dalle parti senza mai assumere alcuna funzione investigativa. Ciò determina una necessaria partecipazione "privata" al processo (in relazione alla quale alle parti sono conferiti importanti poteri investigativi) che sarebbe inimmaginabile in ambito di *civil law*. Tale impianto culturale caratterizzato da una determinante partecipazione privata (mediatamente il perseguimento del proprio interesse) all'interesse pubblico, dall'ambito processuale travalica nel più generale impianto giuridico del Paese caratterizzandone le dinamiche connotative di selezione degli interessi, assunzione delle decisioni e descrizione delle procedure.

Pressocché in tutti i capitoli gli autori dei contributi rendono conto dei temi che analizzano evidenziando come i contenuti di molti ambiti giuridici risultano condizionati dal fatto di essere stati costruiti attraverso un'evoluzione casistica (emblematiche in questo senso le riflessioni proposte da Katherine M. Simpson nel capitolo sull'*Immigration Law* e da Antonio Lordi nel capitolo dedicato ai *Back to Back Contracts*) o di converso sono disciplinati dal legislatore (statale o federale) tenendo con dello "*spirit*

*of litigation*” (come lo definisce lo stesso Junker nel capitolo sul *Environmental Law*) che anima l’impianto giuridico del Paese.

In numerosi contributi (*Environmental Law*, *White Collar Crime*, ma anche *Contracts – Drafting and Content*) gli autori evidenziano come spesso il legislatore statunitense sia condizionato, nella scrittura della disciplina, dalla consapevolezza della particolare strutturazione del sistema giuridico di riferimento caratterizzato ad esempio dalla possibilità del giudizio per giuria e viene inoltre sottolineato come, anche se attualmente in moltissimi ambiti il processo per giuria spesso non viene celebrato a favore di procedure più snelle di risoluzione del contenzioso, la tradizione giudiziaria statunitense continua a condizionare la strutturazione dei contenuti giuridici di molte discipline (ad esempio nel contributo di Antonio Lordi sui *Back to Back Contracts* viene approfondito il tema della contrattazione collegata alla prevenzione del contenzioso evidenziando come il particolare *spirit of litigation* tipico dell’esperienza statunitense abbia contribuito alla elaborazione ed allo sviluppo di particolari tipologie di accordi contrattuali quali, appunto, i *flaw down contracts*).

4- Il volume curato da Kirk Junker, dunque, costituisce certamente un’ottima occasione per osservare l’ordinamento statunitense e studiarne i contenuti giuridici secondo un’ottica originale, di valorizzazione della sinergia che in esso può apprezzarsi fra diritto pubblico e diritto privato oltre che fra diritto federale, statale e internazionale.

In effetti la parola chiave che probabilmente descrive meglio i contenuti dell’opera è “trasversalità”: il volume è certamente trasversale tanto rispetto ai temi del diritto privato e pubblico che analizza, tanto rispetto ai piani del *multilevel government* (federale, statale e spesso internazionale) che di volta in volta considera rilevanti rispetto alla ricostruzione di un ambito giuridico in analisi; è inoltre trasversale rispetto alla valutazione e alla valorizzazione degli attori che partecipano alla vita giuridica del Paese (i diversi legislatori, i giudici, i privati, le agenzie, le aziende, la società civile) i quali a seconda del tema in analisi vengono presi in considerazione come soggetti attivi che contribuiscono allo sviluppo del diritto o come destinatari del medesimo (i quali, dunque, a propria volta nel lungo periodo contribuiranno comunque al medesimo sviluppo).

Il volume è infine trasversale perché ricostruisce le tematiche proposte con l’ambizione di dare conto delle ragioni sottese alle scelte normative sia in termini sistemici sia in connessione con lo spirito “*adversarial*” che connota l’ordinamento statunitense.

Anche solo per questo l’opera curata da Kirk Junker risulta una lettura stimolante per la comprensione di un ordinamento che conserva dei caratteri di unicità innegabili ma che, allo stesso tempo, ha capacità pervasive sull’evoluzione giuridica mondiale che non possono essere trascurate da nessun giurista; un ordinamento che, spesso, ci si illude di

conoscere ma che forse, altrettanto spesso, non è realmente compreso in relazione al suo contesto e nelle sue peculiarità.

